



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



DISCIPLINARE DI GARA – NORME INTEGRATIVE AL BANDO

Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettere ss) e vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**Incarico di Direzione Dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione del progetto
“SP 89 del Bombone - Lavori di completamento circonvallazione di Rignano sull'Arno Lotto 2”**

CIG 7667660134

CUP: B27H1300267003

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara.....	3
2.2	Chiarimenti.....	3
2.3	Comunicazioni.....	4
3.	OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....	5
4.1	Durata.....	5
4.2	Opzioni.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6.	REQUISITI GENERALI.....	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1	Requisiti di idoneità.....	7
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.3.1	Requisiti di capacità tecnica.....	8
7.3.2	Requisiti di capacità professionale.....	11
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	12
7.4.1	Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici.....	12
7.4.2	RETI DI IMPRESE E CONTRATTI DI RETE.....	13
7.5	Indicazioni per i consorzi stabili.....	13
8.	AVVALIMENTO.....	14
9.	SUBAPPALTO.....	15
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12.	SOPRALLUOGO.....	17
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
13.1	MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI.....	18
13.2	REGOLE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START.....	19
13.3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI RTI/CONSORZI.....	19
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
15.1	Domanda di partecipazione.....	20
15.2	Documento di gara unico europeo.....	21
15.2.1	validità e formalità delle dichiarazioni.....	21
15.2.2	dqg: modalità di compilazione.....	21
15.2.3	dqg: modalità di compilazione per i diversi operatori economici.....	22

15.2.4	<i>dgue: soggetti tenuti alla sottoscrizione</i>	23
15.2.5	<i>dgue: MODALITÀ DI TRASMISSIONE</i>	23
15.3	CONTRIBUZIONE ANAC.....	24
15.4	GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE.....	24
15.5	PASSOe	24
15.6	IMPOSTA DI BOLLO	24
15.7	procura (campo non obbligatorio)	25
15.8	DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO (campo non obbligatorio)	25
15.9	DOCUMENTAZIONE RTI E CONSORZI (CAMPO NON OBBLIGATORIO)	25
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	26
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	27
17.1	invio dell’offerta	27
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
18.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	28
18.2	Criteri di valutazione dell’offerta ECONOMICA	29
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo DEI PUNTEGGI	29
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .	32
21.1	APERTURA BUSTE TECNICHE.....	32
21.2	APERTURA BUSTE ECONOMICHE.....	32
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
23.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34

1. PREMESSE

Con determinazioni n. 623 del 16/04/2018 e 2328 del 19/10/2018, questa Amministrazione ha autorizzato la contrattazione per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di completamento circonvallazione di Rignano sull'Arno - Lotto 2 - progetto "SP 89 del Bombone".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Luogo di esecuzione Rignano sull'Arno [codice NUTS ITI14]

CIG 7667660134 - CUP B27H13002670003

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Ferrante Carlo.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (di seguito per brevità "Start" o "Piattaforma"), il cui accesso è consentito link <https://start.e.toscana.it/cittametropolitanafi/>, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di "Start" sono contenute nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/help/project>, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di presentazione dell'offerta e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

Il Sistema utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica alle caselle e-mail degli operatori e la casella start@postacert.toscana.it per l'invio alle caselle di posta elettronica certificata dei messaggi automatici generati dal sistema. Gli operatori economici sono tenuti a controllare che i messaggi inviati dal Sistema non vengano respinti né trattati come Spam dai propri sistemi di posta elettronica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato prestazionale;
- d) Schema di contratto;
- e) Relazione tecnica illustrativa.

La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, e verrà pubblicata sul profilo del committente (<http://www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri>), nonché nella sezione documentazione della piattaforma START.

La documentazione progettuale relativa ai lavori da dirigere è disponibile al seguente link: <http://upload.provincia.fi.it/www/?a=d&i=3830019191>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da esclusivamente sulla Piattaforma telematica "Start" per il tramite della funzionalità "comunicazioni della procedura", almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione nell'ambito dell'apposita funzionalità della piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Sono altresì valide le comunicazioni effettuate nell'ambito della funzionalità "comunicazioni della procedura della piattaforma "Start"

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatarario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti per evitare di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, in quanto ha caratteristiche tali da rendere le prestazioni sostanzialmente unitarie. Ciò anche in considerazione del fatto che l'appalto, non ha certo le caratteristiche di "grande appalto", come inteso dal considerando 78 della Direttiva 2014/24/UE, trattandosi di appalto di valore inferiore alle soglie comunitarie, che per la sua configurazione consente del resto alle PMI (piccole e medie imprese) ed alle microimprese ivi citate di partecipare agevolmente alla gara. Ancor più nello specifico la mancata suddivisione in lotti è quindi ed altresì funzionale a:

- garantire l'economicità della gestione, in considerazione delle economie di scala derivanti dalla gestione unitaria del servizio;
- garantire l'efficacia del coordinamento organizzativo, con conseguenti benefici in termini di economicità procedurale.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	71250000 servizi architettonici, di ingegneria e misurazione	181.988,37 €
Importo totale a base di gara		181.988,37 €

Così suddiviso:

ID. Opere	Corrispettivi
S.04 (principale)	130.966,48
V.02 (secondario)	41.815,65
D.02 (secondario)	9.206,24

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, ed è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Per l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi si rimanda alla documentazione allegata.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

L'inizio dei servizi in oggetto decorreranno dalla data di firma del contratto, e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “*as built*”, libretti e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (USL, VVF, Regione, Comune, Arpa, Inail, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

La durata dei lavori è prevista di 22 mesi.

4.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) e 2 del Codice, alle condizioni e nei massimali ivi indicati.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
- liberi professionisti singoli;

- liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
- società di professionisti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti da almeno tre società di professionisti o società di ingegneria, anche in forma mista tra di loro;
 - b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
 - c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società), consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017 e i GEIE;
 - aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
- al concorrente che partecipa alla gara/ in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai

sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Per un approfondimento sui motivi di esclusione e sulle relative dichiarazioni pertinenti si rimanda all'omonimo allegato I al presente documento.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Requisiti del gruppo di lavoro

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali.

I concorrenti devono possedere le competenze professionali minime necessarie, si precisa che i ruoli professionali “minimi” indicati in grassetto nella tabella sottostante si riferiscono a persone fisiche distinte.

RUOLO	REQUISITI	N.
Direttore dei Lavori (DL), coordinatore dell'ufficio di Direzione dei Lavori	Laurea magistrale o quinquennale in <u>ingegneria</u> abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale oppure laurea magistrale o quinquennale in <u>architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A – Settore A del relativo Ordine professionale	1
Direttore Operativo Esperto Strutture (DO)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale	1
Ispettori di cantiere (IC)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto, iscrizione al relativo Ordine Professionale qualunque settore, qualunque sezione, ovvero diploma di Geometra o Perito Edile, iscrizione al rispettivo Albo Professionale.	1
Coordinatore per la Sicurezza in fase di cantiere abilitato ai sensi del titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i (CSE)	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del Dlgs 81/08)	1

Il Direttore dei Lavori od il Direttore Operativo Esperto, se in possesso dei requisiti richiesti, potrà ricoprire anche il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di cantiere (CSE), tale ruolo non potrà essere ricoperto dall'Ispettore di cantiere.

Il concorrente indica nel DGUE il nominativo, la qualifica professionale, il titolo di studio e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Avvenuta esecuzione dei servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore una volta l'importo dei lavori, per ciascuna delle Classificazioni riportate nella «Colonna A» della seguente tabella:

periodo utile di riferimento: vedi data di dal 01/10/2008 al 30/09/2018					
ID opere	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importi		
			Importo lavori	Requisiti minimi: Colonna A Colonna B	
V.02	0,45	Viabilità ordinaria	1.184.833	1.184.833	947.866
D.02	0,45	Opere di bonifica e derivazioni	151.132	151.132	120.906

S.04	0,90	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	2.062.082	2.062.082	1.649.666
------	------	--	-----------	-----------	-----------

Per le corrispondenze rispetto alla previgente disciplina si rinvia al Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Ciascun Operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni indicate:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del punto a.5);
- l'importo dei lavori;
- l'Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversa da quella offerente; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'Operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l'Offerente;

a.2) la distinta per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3)::

- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 3.1.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

ID Opere	Lavori utilizzabili	Lavori NON utilizzabili
V.02	V.03	V.01
D.02	D.03	D.01, D.04, D.05
S.04	S.03, S.05, S.06	S.01, S.02,

- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto di cui al punto 3.1.2, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

ID Opere	Lavori utilizzabili ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949
V.02	VI A e VI B indistintamente
D.02	VII A e VII B indistintamente
S.04	IX/A, IX/B e IX C indistintamente; I F e I G indistintamente

- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto nelle tabelle che precedono, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori inerenti le categorie specificatamente indicate;
- quanto sopra illustrato, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, in coerenza con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;

a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;

a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;

a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;

b) avvenuta esecuzione di servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l'importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni nelle tabelle che precedono, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui alla precedente lettera a). A tale scopo:

b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);

b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);

b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito **non possono** concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;

b.4) gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);

c) unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data nel prosieguo indicata, non inferiore al numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:

periodo utile di riferimento: dal 01/10/2015 al 30/09/2018	
Requisito minimo richiesto, ovvero numero medio annuo di personale tecnico:	3

Ai fini del presente requisito:

c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
- i soci professionisti attivi in caso di società;
- i dipendenti tecnici a tempo pieno;
- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
- i consulenti o collaboratori, da intendersi come professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale, munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;

c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;

c.4) non possono essere computati:

- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- professionisti cooptati;

c.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.

Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal primo mese del periodo utile da considerare all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell'operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d'ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell'operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.

In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare **solo i propri requisiti** e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.

I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

Il requisito di cui alla lettera c):

- è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;
- per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni.

7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE

L'Offerente deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:

a) professionisti con la relativa indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini e/o delle abilitazioni come individuati al precedente punto 7.1, lett. c);

L'Offerente deve altresì indicare un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità professionale.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, anche con quanto previsto dal precedente art. 7.1.

2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria devono avere obbligatoriamente un Rapporto diretto con l'offerente. Per rapporto diretto s'intende il rapporto giuridico tra l'Offerente i singoli professionisti, mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell'associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza dall'Operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2094 del codice civile; non sono considerati Rapporto diretto:

- le collaborazioni e consulenze in qualsiasi forma;
- i contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;

3. Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, purché attinenti l'oggetto dell'affidamento, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti sono ammessi con una delle seguenti modalità:

- con Rapporto diretto con l'Offerente;
- collaboratori o consulenti, come definiti nei precedenti paragrafi
- mandanti in una Forma aggregata, con l'applicazione della disciplina di cui al punto 7.4 e seguenti;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

7.4.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 83, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, gli Operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE. In ogni caso:

a) devono essere indicate le prestazioni o le quote di prestazioni per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;

b) ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione, nonché i requisiti indicati nei paragrafi precedenti, ovvero:

- di idoneità professionale di cui al punto 7.1;
- di capacità tecnica di cui al punto 7.3.1;
- di capacità professionale di cui al punto 7.3.2;

c) in caso di Forma aggregata i requisiti:

- di capacità tecnica (punto 7.3.1, lett. a) devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria; nell'ipotesi di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
- di capacità tecnica (punto 7.3.1, lett. b), con riferimento ai servizi di punta, possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, tuttavia i singoli servizi non possono essere frazionati, nel senso che una coppia di servizi può essere apportata da Operatori economici diversi, ma il singolo servizio non può essere apportato da più Operatori in modo frazionato; nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
- di capacità tecnica (punto 7.3.1, lett. c), con riferimento all'organico medio, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria;
- di capacità professionale (punto 7.3.2) possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario; Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

- d) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun Operatore economico mandante;
- e) agli Operatori economici mandanti non può essere richiesta una misura minima di requisiti; in ogni caso i requisiti devono comunque essere posseduti complessivamente dall'Offerente in Forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli;
- e) la disciplina di cui al presente punto 7.4.1 si applica anche ai consorzi ordinari e, in quanto compatibili, ai Gruppi Europei di interesse economico (G.E.I.E.).

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi quadri e tabelle, del DGUE, per l'individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)

1. Si rammenta che gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri Operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione il quadro di ripartizione tra gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli Operatori economici raggruppati.
3. Per i singoli Operatori economici del raggruppamento non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, tuttavia ai singoli Operatori raggruppati o consorziati sono richiesti:
 - il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
 - una quota di partecipazione non superiore ai requisiti posseduti;
 - una misura di prestazioni da assumere non superiore alla quota di partecipazione.
4. Le percentuali di ripartizione riguardano i requisiti effettivamente spesi (fatti valere) nella presente gara e non i requisiti posseduti in assoluto dai singoli Operatori economici. Per requisiti in misura maggioritaria richiesti all'Operatore economico mandatario o capogruppo non si intende la misura superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale, bensì in misura superiore a quella spesa (fatta valere) da ciascun Operatore economico mandante.

7.4.2 RETI DI IMPRESE E CONTRATTI DI RETE

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Gli Operatori economici aggregati in contratto di rete devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune, qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli Operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.2, se diversi dagli Operatori economici individuati quali esecutori;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più Operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando un proprio DGUE;
- limitatamente ai consorzi stabili, il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione il successivo punto 8;

b) ai sensi dei principi generali dell'ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta Operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata»).

8. AVVALIMENTO

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento, anche ai sensi dell'art. 89, c. 4, non è ammesso:

- per i requisiti soggettivi connessi ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1;
- per i requisiti di capacità professionale di cui al punto 7.3.2;

b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 7.2, e al punto 7.3.1;

c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'Operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante, rammentando quanto previsto dall'art. 89 del Codice in relazione alle esperienze professionali pertinenti.

d) l'Operatore economico ausiliario:

- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione;
- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
- non può assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- non può utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
- non può avvalersi a sua volta di un Operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti

minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento, deve inoltre indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c);

f) in deroga ad ogni altra indicazione diversa del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante impone all'Offerente di sostituire l'Operatore economico ausiliario che non soddisfa un criterio di selezione o per il quale sussistono motivi di esclusione;

g) non è ammesso l'avvalimento in relazione agli elementi dell'Offerta tecnica.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In ogni caso l'impresa ausiliata esegue il contratto, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, fermo restando quanto previsto dal Codice in relazione alle esperienze professionali pertinenti.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria nei casi in cui ciò comporti la nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Non è necessaria l'indicazione della terna, ma è necessaria esclusivamente la manifestazione di volontà di ricorrere a detto istituto, in assenza della quale il subappalto non potrà essere autorizzato.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 3.639,77, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in tema di riduzioni.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui l'Istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
- la copia per immagine riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Il mancato pagamento e la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

12. SOPRALLUOGO

Non previsto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 30/11/2018 – ore 07:30:00 - pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l'utilizzo di (e la sottomissione al) "Start", con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet link <https://start.e.toscana.it/cittametropolitanafi/>, accedendo alla piattaforma "Start" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la Documentazione amministrativa;
- b) la Documentazione tecnica;
- c) l'Offerta economica.

Il tutto attraverso la funzionalità "Presentazione offerta" presente a sistema e come meglio precisato di seguito.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., l'unico soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l'impresa mandataria o designata tale dall'operatore riunito o raggruppato.

La mandataria dovrà inserire sul Sistema, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, tutte le informazioni e la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara ovvero tramite comunicazione individuale tramite l'apposita funzionalità direttamente in Piattaforma.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.

L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

Nel presente documento l'onere di sottoscrizione è genericamente imputata al legale rappresentante, fermi restando gli obblighi di sottoscrizione congiunta previsti per gli operatori economici ad identità plurisoggettiva non formalmente costituiti.

In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria l'allegazione di idonea procura, come nel prosieguo meglio esplicitato.

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

La domanda di partecipazione, nonché l'offerta tecnica ed economica, è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

13.2 REGOLE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>.

Per identificarsi i fornitori gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzo:

- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi al Sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nel Sistema.

13.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI RTI/CONSORZI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a "Start" per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento per l'utilizzo della piattaforma "Start".

La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell'offerta.

Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria. Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta, fermo restando quanto aliunde previsto nel presente disciplinare. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo aver compilato il “primo passo” relativo alla forma di partecipazione (operatore singolo, RTI, consorzi ecc.) del percorso guidato per la presentazione dell'offerta, al “secondo passo” relativo al caricamento della documentazione, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nel Documento a supporto dell'utilizzo della

Piattaforma “Start”, e segnatamente:

- a) domanda di partecipazione generata dal sistema;
 - b) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato “DGUE”;
 - c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per un importo parti ad € 20,00;
 - d) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica ed impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
 - e) imposta di bollo;
 - f) documento PASSOE;
- DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in “Start”):
- g) procura;
 - h) documentazione relativa all'avvalimento;
 - i) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;

Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati in “Start” utilizzando gli appositi campi disponibili. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti nell'ambiente della piattaforma “Start” sono nominati con la medesima terminologia utilizzata nei successivi punti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La piattaforma “Start” prevede come condizione obbligatoria per l'accesso ai “passi” successivi la compilazione della domanda di partecipazione mediante riempimento dei form presentati dal sistema. Una volta ultimata la compilazione sarà necessario:

- scaricare il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- firmare digitalmente la domanda medesima;
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

La compilazione puntuale di detta domanda non è ritenuta essenziale dalla Stazione Appaltante ma rappresenta esclusivamente un vincolo del Sistema. Ai fini della valutazione della documentazione amministrativa la Stazione Appaltante analizzerà esclusivamente le dichiarazioni di cui al successivo punto 15.2.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

15.2.1 VALIDITÀ E FORMALITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti le cause di esclusione ed i requisiti di partecipazione, sono riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo. In ogni caso:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, apposta con firma digitale;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, subappaltatori, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) il DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve essere relativo a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) nella compilazione del DGUE ai sensi dei punti 15.2.2 e 15.2.3, si ribadiscono le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente, ovvero:
 - «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui al punto 5, che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento (Offerente singolo, in Forma aggregata, consorzio, consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data del bando di gara);
 - e) «Offerente»: un Operatore economico come descritto al precedente capoverso, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui al punto 5 che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

15.2.2 DGUE: MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua forma giuridica e del grado di coinvolgimento (Offerente singolo o in Forma aggregata, Operatore economico individuale, in forma societaria o consortile, consorziato, ausiliario, subappaltatore indicato ecc.) come sommariamente descritto al punto 15.2.3, le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'Operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'Operatore economico,

riquadro dei righe relativi all'identificazione dell'Operatore economico, fino alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione», con le indicazioni alternative «SI» o «NO»:

--- tutti gli Offerenti;

dal rigo relativo alla Forma di partecipazione, compresi i riquadri alle lettere a), b), c) e la tabella per la ripartizione delle categorie o delle quote di partecipazione, fino alla lettera d) esclusa (in quanto dedicato ai consorzi):

--- tutti gli Offerenti in Forma aggregata;

rigo alla lettera d) e ultima tabella della Sezione A, con l'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che sono designati per l'esecuzione:

--- Offerenti Consorzi di cooperative oppure Consorzi stabili.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti,

--- **tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento, con indicazione di tutte le persone fisiche di cui all'art. 80, c. 3 del Codice;**

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

--- Offerenti che intendono ricorrere all'avvalimento, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento; compresi i consorzi stabili che ai avvalgono in gara dei requisiti dei consorziati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti;

Sezione D. Informazioni sui subappaltatori:

--- Offerenti che intendono ricorrere al subappalto.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti riportati al Capo 4)

Sezione A, Sezione B, Sezione C fino al numero 8) compreso, Sezione D:

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento, anche per conto di tutte le persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti e riportate nella Parte II, Sezione B.

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).

Sezione C, numero 9) (dichiarazione di avvenuto sopralluogo):

--- tutti gli Offerenti.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. Idoneità, iscrizione agli Ordini professionali pertinenti:

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento.

Idoneità, iscrizione alla C.C.I.A.A.:

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento se organizzati in forma di società.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria:

--- tutti gli Offerenti che apportano i requisiti di capacità economico-finanziaria;

--- Operatori economici ausiliari se i requisiti di capacità economico e finanziaria sono oggetto di avvalimento;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali,

--- tutti gli Offerenti che apportano i requisiti di capacità tecniche e professionali;

--- Operatori economici ausiliari se i requisiti di capacità tecniche e professionali sono oggetto di avvalimento;

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (ai soli fini della riduzione della garanzia provvisoria):

--- tutti gli Offerenti che ne siano in possesso.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Tutti gli Operatori economici che hanno presentato il DGUE, i quali devono altresì attestare di essere informati, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti dell'interessato di cui al medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento citato.

15.2.3 DGUE: MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER I DIVERSI OPERATORI ECONOMICI

Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fattispecie tra quelle sotto elencate e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse condizioni, di norma le parti del DGUE da redigere e compilare sono di pertinenza dei seguenti soggetti:

a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:

--- Parte II, Sezione A, fino al rigo fino alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione», con le indicazioni alternative «SI» o «NO»;

--- Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C fino al numero 8) compreso, e Sezione D;

--- Parte IV, Sezione A;

--- Parte VI, con le sottoscrizioni dei soggetti coinvolti;

b) Offerenti in qualunque forma:

--- Parte IV, Sezione B, Sezione C compreso il numero 9), e Sezione D;

c) Offerenti in Forma aggregata:

--- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?», fino a dopo la Tabella con l'indicazione delle ripartizioni tra i diversi Operatori economici che compongono la Forma aggregata, compresa e da compilare, compresi i righe alle lettere a), b) e c);

d) Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

--- Parte II, Sezione A, ultima tabella con l'elenco dei consorziati indicati per l'esecuzione e per i quali il consorzio concorre e, solo per i consorzi stabili, con l'elenco dei consorziati che apportano i requisiti mancanti al consorzio se non già indicati come esecutori; compreso il campo alla lettera d);

e) Offerenti che ricorrono all'avvalimento:

--- Parte II, Sezione C, con l'individuazione dell'Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall'Operatore economico che si avvale dell'ausiliario se l'avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l'avvalimento è fatto a favore dell'Offerente in Forma aggregata;

f) Offerenti che ricorrono al subappalto:

--- Parte II, Sezione D, con l'indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare;

g) ausiliari di cui all'articolo 89 del Codice di contratti (compresi i consorziati di consorzi stabili che apportano i requisiti in gara al consorzio ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti):

--- Parte IV, Sezione A;

--- Parte IV, Sezione B, Sezione C e Sezione D limitatamente ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il DGUE deve essere integrato con le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15.2.4 DGUE: SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE

a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:

--- la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;

--- il proprio PASSOe, o comunque la firma congiunta del PASSOe;

b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), d), e), g), l) ed m), le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:

--- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;

--- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza diverse e imputabili:

--- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);

--- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, subappaltatore, cooptato, cedente o affittante l'azienda);

--- alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza;

15.2.5 DGUE: MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il modello DGUE dovrà essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve preferibilmente essere convertito in formato pdf.

Il "DGUE" dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

La stazione appaltante mette a disposizione DGUE in formato Xml che potrà essere importato alla pagina web <https://ec.europa.eu/tools/esp> per la successiva compilazione e trasmissione alla stazione appaltante.

Tuttavia si raccomanda di utilizzare in ogni caso il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante; l'uso del DGUE nella forma di cui all'allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 oppure nella forma disponibile alla pagina web <https://ec.europa.eu/tools/esp>, considerato che tali modelli non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né adempimenti o requisiti che invece la normativa italiana impone come obbligatori, costringerebbe la

Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'offerente nonché, nei casi più gravi di omissioni, all'esclusione dello stesso.

In caso di utilizzo di detti modelli dovrà essere prodotta dichiarazione integrativa contenente tutte le informazioni previste dal DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante in formato editabile (e non dunque quello in formato xml) .

15.3 CONTRIBUZIONE ANAC

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'apposito campo di "Start", copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, pari ad € 20,00, recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento.

Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in ""Start"" la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in ""Start"" la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

L'Amministrazione, e per essa la Commissione all'uopo nominata, si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento del contributo all'ANAC.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara.

15.4 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE

Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma, nell'apposito campo di "Start", idonea garanzia provvisoria, con le caratteristiche descritte al precedente art. 10.

15.5 PASSOE

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di "Start", il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale Rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

Si precisa infine che, in caso di avalimento e di subappalto, il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie e subappaltatrici.

15.6 IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- a) se assolta in modo virtuale, mediante dichiarazione separata indicante a dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

- b) in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- c) applicando la marca da bollo (contrassegno) su un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

In caso di concorrente esentato dall'assolvimento dell'imposta da bollo dovrà allegare a sistema idonea dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

15.7 PROCURA (CAMPO NON OBBLIGATORIO)

Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia conforme all'originale della procura (mediante firma digitale di un notaio abilitato;), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di "Start" denominato "Procura".

15.8 DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO (CAMPO NON OBBLIGATORIO)

In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire nel campo "Start" denominato "Documentazione relativa all'avvalimento" la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

15.9 DOCUMENTAZIONE RTI E CONSORZI (CAMPO NON OBBLIGATORIO)

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare/inserire nell'apposito campo di "Start" denominato "Atti relativi a R.T.I. o Consorzio", la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo

- mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese anche sotto forma di allegati al DGUE.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nell'ambito del "secondo passo" del percorso guidato "Presentazione offerta", il concorrente deve operare a Sistema presentando la documentazione tecnica richiesta la quale dovrà:

- a)** essere formulata/e in lingua italiana e priva/e, a pena esclusione dalla procedura di gara, di

- qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
- b) essere sottoscritta/e, con firma digitale dal/i legale/i rappresentante/i;
- c) contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 19 relativo ai criteri di aggiudicazione, ed in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate, nei termini di cui al precedente art. 7.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nell'ambito del “secondo passo” del percorso guidato “Presentazione offerta”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, dovrà:

- a) indicare a Sistema, nell' apposito campo “Importo offerto”, la percentuale indicativa del ribasso offerto – con massimo tre cifre decimali e con modalità solo in cifre – il quale sarà applicato al valore indicato ribassabile pari a € 181.988,37. Nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3 (tre), saranno considerate esclusivamente le prime 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- b) a compilazione avvenuta è necessario cliccare su “Salva e genera PDF”, quindi su “scarica”, firmare digitalmente il documento ed infine cliccare su “carica documento” per completare l'upload sul sistema;

Ove il sistema richiedesse obbligatoriamente l'indicazione dei costi per la sicurezza o per la manodopera indicare il valore fittizio 1, poiché informazione non necessaria ai fini della presentazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel modulo generato dal Sistema e quello messo a disposizione dalla stazione Appaltante prevarranno i valori indicati in quest'ultima.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

17.1 INVIO DELL'OFFERTA

Al terzo passo del percorso guidato “Presentazione dell'offerta”, che presenta un riepilogo di tutta la documentazione caricata con evidenziati i risultati della verifica della firma digitale apposta su ciascun documento, il concorrente potrà procedere all'invio dell'offerta, cliccando sul pulsante relativo presente nella schermata della Piattaforma.

I “passi” precedenti del percorso “Presentazione offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema. Si invitano gli offerenti a verificare l'indirizzo mail fornito in fase di registrazione al Sistema per accertarsi dell'avvenuta presentazione dell'offerta, riscontrabile grazie a specifica notifica inviata automaticamente dal Sistema stesso.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criterio A

Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle linee guida ANAC e dal DM tariffe.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 3 facciate.

Il peso massimo del criterio è pari a 40 punti.

Criterio B

Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, peso massimo del criterio 40 punti.

Sub-criterio B.1

Modalità di esecuzione del servizio con riguardo:

- all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori,
- alle modalità di svolgimento del servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e sua integrazione con l'Ufficio DL,
- modalità di interazione/integrazione con la committenza;

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10 facciate.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 25 punti.

Sub-criterio B.2

Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali oltre all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 15 punti.

Criteri motivazionali per i criteri A e B

Come indicato più avanti la comparazione tra le varie offerte avverrà con il metodo del "confronto a coppie" per cui il confronto di ciascun criterio (e sub-criterio), avviene sulla base delle preferenze accordate dal singolo commissario in confronto con tutti gli altri. Ciascun commissario confronta dunque l'offerta di ciascun concorrente con ogni altra indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza.

Criterio A

In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità e adeguatezza dimostrata dal concorrente in merito alla tipologia di servizio in appalto. Saranno valutate le modalità di svolgimento dei servizi prescelti dal professionista e da questo ritenuti

affini all'oggetto dell'appalto con riguardo all'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo tecnico, alle attività di coordinamento della sicurezza.

Critério B

In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di:

Sub-criterio B.1 – valutare le modalità di esecuzione del servizio di direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione con riguardo all'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, alla frequenza e modalità di controllo dei lavori, ai beni strumentali a disposizione del servizio, alla reciproca integrazione tra le figure oltre alla modalità di interazione/integrazione con la committenza.

Sub-criterio B.2 – valutare la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio con riguardo all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative e delle loro capacità professionali.

Soglia di sbarramento

Non sono previste soglie di sbarramento.

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Critério C

L'offerta economica sarà valutata in base al ribasso percentuale unico indicato dall'offerente per un peso massimo pari a 20 punti.

Di seguito la tabella riassuntivo di quanto indicato:

Criteri di valutazione				Relazione			
Criteri	Sub-criteri	Descrizione	Punteggio	Illustrativa		Elaborati grafici	
				Formato schede	Numero schede	Formato schede	Numero schede
A		Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle linee guida ANAC e dal DM tariffe;	40	A4	4	A4/A3	3
		Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico:					
B	1	modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle modalità di svolgimento del servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e sua integrazione con l'Ufficio DL, modalità di interazione/integrazione con la committenza;	25	A4	4	-	-
	2	consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali oltre all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.	15	A4	4	-	-
TOTALE CRITERI TECNICI			80		12		3
C		ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;	20				
	TOTALE CRITERIO ECONOMICO			20			
TOTALE COMPLESSIVO			100				

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il metodo di calcolo proposto per la determinazione del punteggio finale è l'aggregativo-compensatore con riferimento al punto VI.1 delle "Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio Dell'Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016.

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

- P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);
- \sum_n =sommatoria

- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Il risultato del prodotto $[W_i * V_{ai}]$ viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale. All'offerta tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 80 mentre per l'economica un punteggio massimo di 20 punti. La valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi dell'offerta presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:

Coefficienti Vai offerta tecnica

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa di cui ai punti **A, B.1 e B.2** è effettuato tramite il metodo del confronto a coppie di cui al punto V delle suddette linee guida.

I coefficienti Vai sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il **“confronto a coppie”**.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.

Coefficienti Vai offerta economica

La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l'offerta economica di cui al punto **C** è effettuato attraverso la **formula dell'andamento bilineare**, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.

Dunque il coefficiente Vai relativo all'**offerta economica** del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$V_{ai} \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
- $X = 0,80$

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si aggiudicherà in favore dell'operatore che avrà riportato il punteggio più elevato all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata;

Si è infatti optato per una gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente - dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte - e ad assicurare l'immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara.

Tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità evocate dall'Adunanza Plenaria, anche in considerazione della non cogenza dell'art. 120 del Regolamento nella procedura de quo (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990, Tar Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38, Delibera ANAC n. 1037/2016, e da ultime Tar Puglia, Bari, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 1112 e Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

Si invitano comunque i concorrenti a collegarsi alla piattaforma "Start" nel giorno ed orario indicato per lo svolgimento delle sedute, in modo da essere aggiornati in tempo reale rispetto alle attività dell'Amministrazione, per essere nelle condizioni di rispondere celermente alle eventuali richieste d'integrazione o chiarimenti sulla documentazione prodotta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno 30/11/2018 alle ore 10,00 presso gli uffici della Città Metropolitana di Firenze (oppure, in caso di impedimento o variazione in data e ora comunicate agli offerenti), ove l'ufficio all'uopo individuato, ovvero il Dipartimento "Sviluppo Area Territoriale", nella persona del dirigente competente e degli altri soggetti anche informalmente nominati, (d'ora in poi semplicemente ufficio), procederà operando attraverso "Start", allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica ed apertura della Documentazione amministrativa;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa;
- d) all'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né dall'Amministrazione, né dagli altri concorrenti, né da terzi.

L'Ufficio procederà quindi all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. L'analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal soggetto incaricato in successive sedute riservate, anche ai fini del controllo finale prima dell'emissione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara di cui all'art. 29, comma 1, del Codice, il quale rappresenta l'ultimo step della prima fase di analisi delle offerte.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nei termini di cui alla prevalente giurisprudenza. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice si dà atto che la commissione potrà essere composta:

- Da dipendenti della Città Metropolitana di Firenze;
- Da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori;
- Da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del contratto;
- Da professionisti esterni iscritti da almeno cinque anni in albi professionali pertinenti in relazione all'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1 APERTURA BUSTE TECNICHE

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, l’Ufficio procederà immediatamente all’apertura (sblocco) delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase, ed alla successiva consegna della documentazione di gara alla commissione giudicatrice all’uopo nominata.

La Commissione, quindi, procederà, in apposita/apposita seduta/e all’analisi ed alla valutazione delle Offerte Tecniche, e quindi all’attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito dal presente Disciplinare.

21.2 APERTURA BUSTE ECONOMICHE

L’Ufficio, alla presenza della commissione giudicatrice, procederà immediatamente, ovvero in altra data comunicata agli offerenti, all’apertura (sblocco) e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi.

Si procederà quindi all’attribuzione dei punteggi secondo le formule indicate nel presente documento.

Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si aggiudicherà in favore dell’operatore che avrà riportato il punteggio più elevato all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, da calcolarsi per consolidata giurisprudenza prima delle operazioni di riparametrazione, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la seduta verrà chiusa, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Si procederà ad escludere le offerte nei seguenti casi

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a), e, ove necessario, in un termine inferiore a trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la Città Metropolitana di Firenze (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: email: otello.cini@cittametropolitana.fi.it.

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con la Città Metropolitana di Firenze per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;

- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.
- Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.